

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni II e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, valutati i contenuti del provvedimento con riguardo alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Manfredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta di aver provveduto a trasmettere nella serata di ieri a tutti i colleghi via mail una proposta di parere con osservazioni. Anche alla luce dei contenuti della proposta alternativa di parere che il M5S ha fatto circolare informalmente questa mattina, ha ritenuto di modificare il proprio parere, sviluppando alcune premesse e trasformando in condizioni le osservazioni formulate.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) da atto alla relatrice di aver accolto nella proposta di parere da ultimo formulata molte delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, e ritiene positivo che le osservazioni siano state modificate in condizioni.

Si sofferma tuttavia sulla condizione di cui al punto 2), relativa al sistema di tracciabilità, sottolineando come la lotta contro il commercio illegale dei prodotti del tabacco sia rivolta alla tutela degli interessi dei cittadini, degli Stati e della fiscalità generale. Non si può invece dire che tale contrasto asseconi necessariamente i produttori, che potrebbero avere interesse a sfruttare il mercato clandestino anziché quello legale. Per tale motivo ritiene fondamentale garantire che il sistema di tracciabilità sia gestito da un organismo indipendente rispetto alle aziende produttrici. Chiede pertanto alla relatrice di voler integrare la citata condizione sottolineando – come peraltro evidenziato nella proposta di parere alternativa presentata dal M5S – la necessità che il sistema di tracciabilità sia gestito in piena indipendenza dall'industria dei prodotti da fumo.

Sergio BATTELLI (M5S) esprime apprezzamento per la formulazione di condizioni anziché osservazioni, i cui contenuti sono in parte presenti nella proposta alternativa di parere che formula a nome del M5S (*vedi allegato 2*). Condivide quindi la richiesta di integrazione avanzata dal collega Occhiuto.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) si associa ai rilievi dei colleghi e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, ove modificata nel senso da ultimo indicato.

Michele BORDO, *presidente*, osserva che la condizione 2), nell'impegnare il Governo a conformarsi al Protocollo dell'OMS, di fatto già prevede la creazione di

un sistema di tracciabilità indipendente rispetto alle aziende produttrici, poiché in tal senso esplicitamente si esprime il Protocollo medesimo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, conferma – come peraltro riportato nelle premesse al parere – che l'articolo 8 del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* prevede, in tema di tracciabilità, che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par. 12), e impone alle autorità competenti in materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13).

Propone, in ogni caso, di integrare la condizione di cui al punto 1), prevedendo che il Governo si adoperi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco « anche al

fine di assicurarne l'indipendenza e, conseguentemente, garantire la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori ».

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Sergio BATTELLI (M5S) condivide la modifica suggerita dalla relatrice e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere; deve pertanto intendersi ritirata la proposta alternativa di parere in precedenza formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 212 recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;

ricordato che l'atto in esame – in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'Unione europea, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori, in particolare i giovani, dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

sottolineato che la direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria, in quanto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 20 maggio 2016, ma gli stessi possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

segnalate, tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, le disposizioni volte a disciplinare l'immissione

nel mercato di nuovi derivati dal tabacco, per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione;

richiamato l'articolo 15 della direttiva che introduce un sistema europeo di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco diretto a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti del tabacco, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione; la norma impone agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie siano contrassegnate da un identificativo unico, che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto, e attribuisce agli operatori economici coinvolti nello scambio specifici obblighi di registrazione e trasmissione dei corrispondenti dati;

rilevato che l'articolo 16 dello schema di decreto ricalca sostanzialmente il dettato della direttiva, prevedendo altresì che la relativa disciplina si applica a decorrere dal 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare, e dal 20 maggio 2024 per gli altri prodotti;

preso atto che l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità – per effetto del combinato disposto con l'articolo 26 dello schema, in tema di attuazione degli atti della Commissione europea – è in ogni caso subordinato all'emanazione di un decreto del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà dare attuazione agli atti delegati e di esecuzione della Commissione, contenenti l'individuazione della migliore soluzione per la tracciabilità e le relative specifiche tecniche;

richiamata in proposito la risposta della Commissione europea, del 27 ottobre 2015, ad una interrogazione, presentata il 9 settembre 2015 da un membro del Parlamento europeo, sul tema della possibile adozione di *Codentify*, quale sistema per la tracciabilità dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2014/40/UE; nella risposta la Commissione riferisce che la necessaria disciplina attuativa ed esecutiva, in corso di preparazione, dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel corso del 2017, in tempo utile per l'avvio della piena operatività del sistema di tracciabilità e che al momento appare prematuro prefigurare le soluzioni tecniche in merito alla tecnologia da adottare ai sensi della direttiva stessa;

osservato, quindi, che la definizione degli aspetti tecnici dei sistemi di tracciabilità dovrà necessariamente essere allineata alle prescrizioni tecniche che saranno definite in sede europea, e ritenuto auspicabile che il Governo italiano si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga garantita l'adozione di un sistema tecnologico adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;

richiamate, sul tema, le proposte della Commissione europea (COM(2015)193 e 194) relative alla approvazione del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* (adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale della Sanità nell'ambito della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo - *FCTC*); in particolare, l'articolo 8 del Protocollo, in tema di tracciabilità, prevede che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par.

12), e impone alle autorità competenti in materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13);

richiamato, inoltre, l'ordine del giorno 9/3123/13, approvato alla Camera, in sede di esame della legge di delegazione europea 2014, con cui il Governo si è impegnato « a garantire la piena compatibilità del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE in materia di tabacchi con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo »;

considerato che le misure previste dal Protocollo non sono ancora entrate in vigore e pertanto non assumono carattere vincolante per l'Unione europea e per gli Stati membri, tuttavia, parrebbe in ogni caso opportuno prevenire un possibile futuro contrasto normativo in materia;

preso atto che la direttiva 2014/40/UE (articolo 16) consente agli Stati membri di usare – come caratteristica di sicurezza – i marchi di identificazione già utilizzati a livello nazionale sui prodotti del tabacco per finalità diverse e che l'articolo 17 dello schema si avvale di tale facoltà, prevedendo la possibilità di utilizzare con finalità di sicurezza i contrassegni di legittimazione;

ritenuto opportuno, a tale proposito, che – a garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti del tabacco – sia assicurato l'utilizzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 39-*duodecies* del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), le cui caratteristiche dovranno continuare ad essere definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

richiamato l'articolo 20 dello schema di decreto che – in conformità con l'ar-

articolo 19 della direttiva – reca le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione da parte dei fabbricanti e degli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare in via elettronica e corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni;

ricordato inoltre che l'articolo 24, comma 3, dello schema reca un netto inasprimento delle sanzioni a carico dei rivenditori per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori, che prevede, oltre ad un aumento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;

rilevato che l'articolo 23, comma 3 della direttiva 2014/40/UE rimette agli Stati membri l'adozione delle sanzioni per le violazioni delle norme attuative – rientrando questa tra le competenze spettanti agli Stati membri e non all'Unione europea – stabilendo, in ogni caso, che le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionali e dissuasive;

evidenziato che l'apparato sanzionatorio nei riguardi rivenditori sembra non rispondere pienamente ai principi di proporzionalità e efficacia, di cui all'articolo 23, comma 3 della direttiva, in quanto i rivenditori non sempre sono in grado di verificare con certezza l'età dell'acquirente e, in ogni caso, ciò non impedisce – di fatto – il consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori; inoltre, l'entità delle sanzioni, così come la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione e la revoca della licenza di esercizio, appaiono particolarmente gravose e non sostenibili, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni;

ricordato che, in fase di recepimento, sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro; in particolare, all'articolo 24, comma 2 dello

schema è stato introdotto il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; si evidenzia l'opportunità di estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, in quanto ciò consentirebbe di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica derivanti dall'uso di prodotti del tabacco alla guida di autoveicoli, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

rilevato, infine, che l'articolo 26 dello schema prevede che con decreti ministeriali si provvederà a recepire gli atti di esecuzione e gli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea;

sottolineato che le procedure per l'attuazione di detti atti nell'ordinamento interno dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dagli articoli 31 e 36 della legge n. 234 del 2012 in tema di atti delegati e di atti di esecuzione dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) adoperarsi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;

2) introdurre una disciplina sui sistemi di tracciabilità conforme al Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità, procedendo altresì in tempi rapidi alla ratifica del Protocollo medesimo;

3) mantenere l'apparato sanzionatorio previsto nell'ordinamento vigente, che appare meglio rispondente ai principi di

efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni richiesti dalla direttiva;

4) estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento

indipendentemente dalla presenza di passeggeri, al fine di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE FORMULATA
DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo (atto 212) recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

considerato che:

la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 è stata approvata con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione dei prodotti del tabacco, e al contempo per assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica, in particolare dei giovani, tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche, della commercializzazione di nuovi prodotti quali ad esempio le sigarette elettroniche. La direttiva è anche atta a introdurre nel sistema normativo dell'unione delle prescrizioni contenute la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in linea con quanto previsto dalla direttiva che intende recepire, introduce norme riguardanti il contenuto, l'etichettatura, la presentazione, l'immissione in commercio dei prodotti citati. Inoltre si recepiscono le previsioni atte a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, assicurando al contempo la tutela della salute pubblica, in particolare dei giovani, e tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche nonché dell'entrata sul mercato di nuovi prodotti;

il termine per il recepimento della direttiva 2014/40/UE da parte degli Stati membri è fissato per il 20 maggio 2016 ma la stessa direttiva prevede che si possa autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non ancora conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

sul tema della direttiva rileva, come osservato, la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che stabilisce obiettivi e principi volti a proteggere in particolare i giovani, dalle conseguenze negative di natura sanitaria, sociale, ambientale ed economica causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La Convenzione è stata adottata dall'OMS all'unanimità nel maggio del

2003 ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La FCTC è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008 il 2 luglio 2008;

il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco è stato adottato il 12 novembre 2012 nel corso della V sessione della Conferenza della Parti a Seul, in attuazione della convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della sanità per la lotta al tabagismo. La Commissione europea ha proposto il 4 maggio 2015 che, con decisione del Consiglio, l'UE ratifichi il Protocollo;

il Protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, attuativo della Convenzione Quadro per la lotta al tabagismo (FCTC), all'articolo 8 commi 12 e 13, prevede che il sistema di tracciabilità deve garantire una piena indipendenza dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità, posti a tutela della riscossione delle accise per miliardi di euro all'anno, non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Il sistema di tracciabilità previsto nello schema di decreto legislativo, seppure in conformità con la direttiva di recepimento, prevede all'articolo 16 un sistema affidato proprio ai produttori di tabacco;

il termine di recepimento della direttiva non risulta pressante e consente invece l'opportunità di valutare l'evolversi della normativa e dei predetti accordi internazionali sul tema senza comportare alcun rischio di incorrere in procedure di infrazione. In ogni caso non appare opportuno approvare una norma che non si conformi ad un Protocollo internazionale che, proprio su proposta della Commissione europea, sembrerebbe in procinto di divenire vincolante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si garantisca la compatibilità del decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE con il Protocollo OMS per eliminare il commercio illecito di tabacco, attuativo della Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo. In particolare, si renda pienamente conforme il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo con l'articolo 8, commi 12 e 13 del Protocollo OMS, garantendo la piena e completa indipendenza della tracciabilità dei prodotti del tabacco dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. In particolare si definisca un sistema in cui la prescritta tracciabilità sia svolta da un organismo statale indipendente ovvero un ente pubblico dotato di autonomia, che meglio parrebbe poter garantire l'indipendenza e conseguentemente la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori;

e con le seguenti osservazioni:

a) l'Italia firmi e ratifichi quanto prima il Protocollo attuativo della Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo, definito il 12 novembre 2012 a Seul;

b) si promuova, nelle opportune sedi, l'adozione della decisione del Consiglio volta a ratificare il Protocollo OMS per eliminare il commercio illecito di tabacco, previsto dalla convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità (FCTC), come proposto dalla Commissione Europea in data 4 maggio 2015 (COM(2015)193 final).

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 212 recante attuazione della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE;

ricordato che l'atto in esame – in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'Unione europea, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori, in particolare i giovani, dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina;

sottolineato che la direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria, in quanto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 20 maggio 2016, ma gli stessi possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017;

segnalate, tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, le disposizioni volte a disciplinare l'immissione

nel mercato di nuovi derivati dal tabacco, per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione;

richiamato l'articolo 15 della direttiva che introduce un sistema europeo di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco diretto a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti del tabacco, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione; la norma impone agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie siano contrassegnate da un identificativo unico, che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto, e attribuisce agli operatori economici coinvolti nello scambio specifici obblighi di registrazione e trasmissione dei corrispondenti dati;

rilevato che l'articolo 16 dello schema di decreto ricalca sostanzialmente il dettato della direttiva, prevedendo altresì che la relativa disciplina si applica a decorrere dal 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare, e dal 20 maggio 2024 per gli altri prodotti;

preso atto che l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità – per effetto del combinato disposto con l'articolo 26 dello schema, in tema di attuazione degli atti della Commissione europea – è in ogni caso subordinato all'emissione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'eco-

nomia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, che dovrà dare attuazione agli atti delegati e di esecuzione della Commissione, contenenti l'individuazione della migliore soluzione per la tracciabilità e le relative specifiche tecniche;

richiamata in proposito la risposta della Commissione europea, del 27 ottobre 2015, ad una interrogazione, presentata il 9 settembre 2015 da un membro del Parlamento europeo, sul tema della possibile adozione di *Codentify*, quale sistema per la tracciabilità dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2014/40/UE; nella risposta la Commissione riferisce che la necessaria disciplina attuativa ed esecutiva, in corso di preparazione, dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel corso del 2017, in tempo utile per l'avvio della piena operatività del sistema di tracciabilità e che al momento appare prematuro prefigurare le soluzioni tecniche in merito alla tecnologia da adottare ai sensi della direttiva stessa;

osservato, quindi, che la definizione degli aspetti tecnici dei sistemi di tracciabilità dovrà necessariamente essere allineata alle prescrizioni tecniche che saranno definite in sede europea, e ritenuto auspicabile che il Governo italiano si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga garantita l'adozione di un sistema tecnologico adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco;

richiamate, sul tema, le proposte della Commissione europea (COM(2015)193 e 194) relative alla approvazione del *Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti del tabacco* (adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale della Sanità nell'ambito della Convenzione quadro per la lotta al tabagismo – *FCTC*); in particolare, l'articolo 8 del Protocollo, in tema di tracciabilità, prevede che gli obblighi posti a carico degli Stati per assicurare la lotta al commercio illegale di tabacco non possono essere adempiuti dall'industria del tabacco, né ad essa delegati (par. 12), e impone alle autorità competenti in

materia di sistemi di tracciabilità di interagire con l'industria del tabacco solo per quanto strettamente necessario alla implementazione della disciplina (par. 13);

richiamato, inoltre, l'ordine del giorno 9/3123/13, approvato alla Camera, in sede di esame della legge di delegazione europea 2014, con cui il Governo si è impegnato « a garantire la piena compatibilità del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE in materia di tabacchi con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo »;

considerato che le misure previste dal Protocollo non sono ancora entrate in vigore e pertanto non assumono carattere vincolante per l'Unione europea e per gli Stati membri, tuttavia, parrebbe in ogni caso opportuno prevenire un possibile futuro contrasto normativo in materia;

preso atto che la direttiva 2014/40/UE (articolo 16) consente agli Stati membri di usare – come caratteristica di sicurezza – i marchi di identificazione già utilizzati a livello nazionale sui prodotti del tabacco per finalità diverse e che l'articolo 17 dello schema si avvale di tale facoltà, prevenendo la possibilità di utilizzare con finalità di sicurezza i contrassegni di legittimazione;

ritenuto opportuno, a tale proposito, che – a garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti del tabacco – sia assicurato l'utilizzo dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 39-*duodecies* del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995), le cui caratteristiche dovranno continuare ad essere definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

richiamato l'articolo 20 dello schema di decreto che – in conformità con l'articolo 19 della direttiva – reca le regole per la

notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione da parte dei fabbricanti e degli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare in via elettronica e corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni;

ricordato inoltre che l'articolo 24, comma 3, dello schema reca un netto inasprimento delle sanzioni a carico dei rivenditori per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori, che prevede, oltre ad un aumento dei limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, la revoca della licenza all'esercizio dell'attività;

rilevato che l'articolo 23, comma 3 della direttiva 2014/40/UE rimette agli Stati membri l'adozione delle sanzioni per le violazioni delle norme attuative – rientrando questa tra le competenze spettanti agli Stati membri e non all'Unione europea – stabilendo, in ogni caso, che le sanzioni debbono essere efficaci, proporzionali e dissuasive;

evidenziato che l'apparato sanzionatorio nei riguardi rivenditori sembra non rispondere pienamente ai principi di proporzionalità e efficacia, di cui all'articolo 23, comma 3 della direttiva, in quanto i rivenditori non sempre sono in grado di verificare con certezza l'età dell'acquirente e, in ogni caso, ciò non impedisce – di fatto – il consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori; inoltre, l'entità delle sanzioni, così come la disciplina delle sanzioni accessorie riguardanti la sospensione e la revoca della licenza di esercizio, appaiono particolarmente gravose e non sostenibili, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni;

ricordato che, in fase di recepimento, sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro; in particolare, all'articolo 24, comma 2 dello

schema è stato introdotto il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; si evidenzia l'opportunità di estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, in quanto ciò consentirebbe di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica derivanti dall'uso di prodotti del tabacco alla guida di autoveicoli, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

rilevato, infine, che l'articolo 26 dello schema prevede che con decreti ministeriali si provvederà a recepire gli atti di esecuzione e gli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea;

sottolineato che le procedure per l'attuazione di detti atti nell'ordinamento interno dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dagli articoli 31 e 36 della legge n. 234 del 2012 in tema di atti delegati e di atti di esecuzione dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo a:

1) adoperarsi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco anche al fine di assicurarne l'indipendenza e, conseguentemente, garantire la massimizzazione del livello di protezione della salute dei consumatori;

2) introdurre una disciplina sui sistemi di tracciabilità conforme al Proto-

collo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità, procedendo altresì in tempi rapidi alla ratifica del Protocollo medesimo;

3) mantenere l'apparato sanzionatorio previsto nell'ordinamento vigente, che appare meglio rispondente ai principi di

efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni richiesti dalla direttiva;

4) estendere il divieto di fumo al conducente di autoveicoli in movimento indipendentemente dalla presenza di passeggeri, al fine di ridurre i rischi alla salute e alla incolumità pubblica, con riflessi positivi anche sulla sicurezza della circolazione stradale.